

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1704):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI (Governo CONTE-I) il 26 marzo 2019.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 maggio 2019, con i pareri delle Commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio e tesoro), VIII (ambiente), XIII (agricoltura) e XIV (politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° settembre 2020 e il 13 ottobre 2020.

Esaminato in aula il 2 novembre 2020 e approvato il 5 novembre 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 2006):

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 10 novembre 2020, con i pareri delle Commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio), 9ª (agricoltura), 13ª (ambiente) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 12 gennaio 2021 e il 4 maggio 2021.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 26 maggio 2021.

21G00097

LEGGE 14 giugno 2021, n. 91.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale

1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione di una zona economica esclusiva a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. All'istituzione della zona economica esclusiva, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

3. I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino

alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.

Art. 2.

Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva

1. All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

Art. 3.

Diritti degli altri Stati all'interno della zona economica esclusiva

1. L'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2313):

Presentato dall'on. Iolanda DI STASIO e altri il 20 dicembre 2019.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 febbraio 2020, con i pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio e tesoro), VII (cultura), VIII (ambiente), IX (trasporti), X (attività produttive), XIII (agricoltura) e XIV (politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 27 maggio 2020; il 17 giugno 2020; il 10 settembre 2020; il 13 ottobre 2020.

Esaminato in aula il 19 ottobre 2020 e il 4 novembre 2020; approvato il 5 novembre 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 2007):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 10 novembre 2020, con i pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio), 8ª (lavori pubblici), 13ª (ambiente) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 2, il 9, il 16 e il 30 marzo 2021.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 9 giugno 2021.



N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante: Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1994, n. 295, (S.O.).

— Il testo dell'art. 80 della Costituzione è il seguente:

«Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

21G00103

DECRETO-LEGGE 23 giugno 2021, n. 92.

Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli uffici del Ministero della transizione ecologica al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e internazionale, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevedendo altresì la dipendenza funzionale

del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri dal Ministero della transizione ecologica;

Ritenuta la necessità di potenziare le strutture dei Commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico e di rivedere la procedura di nomina dei Commissari per i siti di interesse nazionale di Crotone e di Brescia Caffaro, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi;

Considerata altresì la straordinaria necessità di prevedere un regime transitorio della disciplina di valutazione di impatto ambientale come da ultimo modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti in vista delle Olimpiadi di Cortina 2026 nonché per assicurare al CONI una propria ed effettiva dotazione organica per il compimento dei suoi fini istituzionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della difesa e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Assunzione personale Ministero della transizione ecologica

1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III in possesso di laurea specialistica nelle discipline tecniche di ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche e informatica. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia

